

Oggetto: Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico ad ARLIR – Agenzia regionale ligure per i rifiuti - per la predisposizione dei PEF relativi al servizio di gestione rifiuti urbani nei Comuni della Regione Liguria nell'infra-periodo regolatorio 2026-2027—periodo regolatorio 2026-2029

INDICE GENERALE

ART 1. PREMESSA.....	2
ART 2. OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART 3. DURATA DEL SERVIZIO	4
ART 4. VALORE DELL'APPALTO	5
ART 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AFFIDATARIO	5
ART 6. GRUPPO DI LAVORO	7
ART 7. REVISIONE PREZZI.....	7
ART 8. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART 9. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	8
ART 10. RISERVATEZZA	8
ART 11. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	9
ART 12. MODIFICA DEL CONTRATTO	9
ART 13. OSSERVANZA DEI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO	9
ART 14. PENALI	10
ART 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO	11
ART 16. MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
ART 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ART 18. CONTROVERSIE	13

ART 1. PREMESSA

L’Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti, di seguito denominata ARLIR, nasce con la legge regionale n. 13 del 29 giugno 2023 al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di Governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti) ed al fine di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

ARLIR è lo strumento operativo per l’esercizio delle funzioni connesse alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti ed alla regolazione dei servizi e degli impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/2023.

In particolare ai fini della determinazione delle tariffe, ARLIR opera su tutto il territorio regionale, composto da 9 ambiti di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 234 ambiti tariffari corrispondenti con i territori dei 234 comuni della regione, di seguito specificati, come da DGR Liguria n. 957/2023:

Bacino Ventimigliese (18 Comuni)
Servizio affidato a Teknoservice S.r.l. fino al 2029

Airole	Perinaldo
Apricale	Pigna
Bordighera	Rocchetta Nervina
Camporosso	San Biagio della Cima
Castel Vittorio	Seborga
Dolceacqua	Soldano
Isolabona	Vallebona
Olivetta San Michele	Vallecrosia
Ospedaletti	Ventimiglia

Bacino Sanremese (18 Comuni)
Servizio affidato ad Amaie Energia e Servizi S.r.l. fino al 2038

Badalucco	Pietrabruna
Baiardo	Pompeiana
Castellaro	Riva Ligure
Ceriana	San Lorenzo Al Mare
Cipressa	Sanremo
Civezza	Santo Stefano Al Mare
Costarainera	Taggia
Molini Di Triora	Terzorio
Montalto Carpasio	Triora

Bacino Imperiese (33 Comuni)
Servizio affidato a DE VIZIA transfer S.p.A. fino al 2030

Andora *	Imperia
Aquila D'arroschia	Lucinasco

Armo	Mendatica
Aurigo	Montegrosso Pian Latte
Borghetto D'arroschia	Pieve Di Teco
Borgomaro	Pontedassio
Caravonica	Pornassio
Cervo *	Prela'
Cesio *	Ranzo
Chiusanico *	Rezzo
Chiusavecchia	San Bartolomeo Al Mare *
Cosio D'arroschia	Stellanello *
Diano Arentino *	Testico *
Diano Castello *	Vasia
Diano Marina *	Vessalico
Diano San Pietro *	Villa Faraldi *
Dolcedo	

* Servizio affidato a EGEA Ambiente fino al 2024, poi subentro DE VIZIA transfer S.p.A.

Bacino Provinciale savonese (65 Comuni)
Servizio affidato a SAT S.p.A. – durata 15 anni

Alassio	Magliolo
Albenga	Mallare
Albisola Marina	Massimino
Albisola Superiore	Millesimo
Altare	Mioglia
Arnasco	Murialdo
Balestrino	Nasino
Bardineto	Noli
Bergeggi	Onzo
Boissano	Orco Feglino
Borghetto S.S.	Ortovero
Borgio Verezzi	Osiglia
Bormida	Pallare
Cairo Montenotte	Piana Crixia
Calice ligure	Pietra ligure
Calizzano	Plodio
Carcare	Pontinvrea
Casanova Lerrone	Quiliano
Castelbianco	Rialto
Castelvecchio di R.B.	Roccavignale
Celle ligure	Sassello
Cengio	Spotorno
Ceriale	Stella
Cisano sul Neva	Toirano
Cosseria	Tovo S. Giacomo
Dego	Urbe
Erli	Vado ligure
Finale ligure	Varazze

Garlenda	Vendone
Giustenice	Vezzi Portio
Giusvalla	Villanova d'Albenga
Laigueglia	Zuccarello
Loano	

Bacino Capoluogo savonese (1 Comune)
Servizio affidato a SEA-s S.p.A. – durata 15 anni

Savona

Bacino Genovesato (31 Comuni)
Servizio affidato a AMIU Genova S.p.A. fino al 2035

Arenzano	Mignanego
Busalla	Montebruno
Campo Ligure	Montoggio
Campomorone	Propata
Casella	Ronco Scrivia
Ceranesi	Rondanina
Cogoleto	Rossiglione
Crocefieschi	Rovegno
Davagna	Sant'Olcese
Fascia	Savignone
Fontanigorda	Serra Ricco'
Genova	Tiglieto
Gorreto	Torriglia
Isola del Cantone	Valbrevenna
Masone	Vobbia
Mele	

Bacino Tigullio (10 Comuni)
Servizio affidato ad Aprica S.p.A. - durata 5 anni fino a febbraio 2029

Casarza Ligure	Portofino
Castiglione Chiavarese	Rapallo
Chiavari	S. Margherita Ligure
Lavagna	Sestri Levante
Moneglia	Zoagli

Bacino Golfo Paradiso e Valli del Levante (26 Comuni)
Servizio affidato a una RTI formata da Amiu Genova S.p.A -Idealservice Soc. Coop. – San Germano S.p.A. fino al 2028

Avegno	Mezzanego
Bargagli	Moconesi
Bogliasco	Ne
Borzonasca	Neirone
Camogli	Orero
Carasco	Pieve Ligure

Cicagna	Recco
Cogorno	Rezzoaglio
Coreglia Ligure	San Colombano Certenoli
Favale di Malvaro	Santo Stefano d'Aveto
Leivi	Sori
Lorsica	Tribogna
Lumarzo	Uscio

Bacino provinciale spezzino (32 Comuni)
Servizio affidato ad ACAM fino al 2028

Ameglia	Riccò del golfo
Arcola	Riomaggiore
Beverino	Santo Stefano di Magra
Bolano	Sarzana
Bonassola	Sesta Godano
Brugnato	Vernazza
Calice al Cornoviglio	Vezzano ligure
Carro	Deiva Marina
Castelnuovo Magra	Borghetto di Vara
Follo	Maissana
Framura	Monterosso al mare
La Spezia	Rocchetta Vara
Lerici	Carrodano
Luni/Ortonovo	Levanto
Pignone	Varese ligure
Portovenere	Zignago

Il presente capitolato definisce le caratteristiche ed i requisiti per la gestione del servizio di supporto specialistico e di assistenza tecnica ad ARLIR nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il servizio è necessario in quanto ha ad oggetto adempimenti propedeutici per la piena operatività di ARLIR, e consiste nella prestazione di servizi professionali diretti a supportare ARLIR per la ricognizione delle gestioni in essere del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale, per la validazione dei P.E.F. redatti dai singoli comuni e dai gestori dei servizi operanti negli ambiti provinciali della Regione Liguria, per lo svolgimento dell’attività di raccolta ed elaborazione dei dati delle Amministrazioni comunali ed elaborazione dei PEF MTR-3 per singolo ambito tariffario e per eventuali necessità di istruttorie ai fini della validazione di eventuali istanze di variazione infra periodo dei PEF 2027.

L’affidamento del servizio di cui sopra avverrà mediante procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

Qualsiasi elaborato documento redatto nell’ambito delle prestazioni in oggetto è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta di ARLIR, la quale a proprio ed insindacabile giudizio potrà disporne secondo necessità, salvo l’obbligo di indicare l’autore. Il soggetto contraente non potrà opporre eccezioni né pretendere alcun compenso.

ART 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato riguarda l'affidamento del servizio di supporto specialistico ed assistenza tecnica ad ARLIR.

Il Servizio richiesto consiste nella prestazione dei seguenti servizi professionali:

A) Assistenza tecnica nella ricognizione delle gestioni in essere del servizio di gestione dei rifiuti urbani del territorio regionale e dei riflessi nell'ambito dei PEF tariffari approvati e vigenti relativamente al quadriennio regolatorio 2022-2025, attraverso:

- la raccolta dei dati relativi agli affidamenti in essere nei diversi territori ed in particolare:
 - contratti di affidamento e relativi allegati;
 - in caso di affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, raccolta degli atti di gara;
 - in caso di affidamento in house providing: raccolta delle relazioni ex artt. 14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 o, se previgenti a tale norma, delle relazioni ai sensi dell'Art. 192 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 34 del D.L. 179/2012; o eventuali atti modificati degli affidamenti e documenti funzionali all'etero integrazione contrattuale di cui alla Delibera 385/2023/R/rif;
- raccolta dei PEF MTR-2 2022-2025 validati e degli aggiornamenti biennali 2024-2025 comprensivi di tutti gli allegati (Modello di PEF, relazione dei gestori, relazione ETC, eventuale relazione di validazione);
- analisi della documentazione pervenuta e individuazione degli elementi peculiari sulla base dell'analisi desk;
- n. 20 ore di formazione per il personale ARLIR, che potrà essere esteso ai Comuni, Province e Città Metropolitana;
- confronto tramite riunioni specifiche con ciascun ETC previgente (Città Metropolitana, Provincia o soggetto subdelegato) per conoscere le peculiarità derivanti dalla genesi dei PEF MTR-2, lo stato dei contratti in essere e le criticità presenti, sia con riferimento ai gestori che ai rapporti con i Comuni dei territori;
- confronto con i gestori in merito all'assetto gestionale in essere.

B) Creazione di una piattaforma di interscambio documentale:

al fine di consentire la disponibilità dei files e documenti da visionare e rielaborare ai fini regolatori, sulla base di quanto trasmesso dai singoli Comuni e gestori dei servizi di gestione rifiuti urbani deve essere prevista anche una modalità di trasferimento delle informazioni mediante almeno l'impiego di un sistema cloud accessibile ai soggetti interessati e autorizzati dall'autorità competente alla validazione.

Il proponente potrà proporre la soluzione a tal scopo ritenuta maggiormente idonea, la quale non dovrà avere carattere di unicità tale da creare vincoli di utilizzo dopo la cessazione dell'incarico, in modo da poter disporre dei dati raccolti senza necessità di coinvolgimento del soggetto aggiudicatario, fermo restando ogni valutazione e definizione da parte dell'autorità deputata alla validazione dei PEF.

C) Assistenza tecnica ad ARLIR, nell'infra-periodo regolatorio 2026-2027, per l'elaborazione e validazione dei PEF 2026-2029 relativi agli ambiti tariffari della Regione Liguria:

- attività di raccolta ed elaborazione dei dati trasmessi dalle Amministrazioni comunali e dagli altri gestori del servizio, determinazione dei pertinenti coefficienti definiti dal Metodo Tariffario Rifiuti vigente (MTR-3, Delibera 05 agosto 2025, n. 397/2025/R/rif, in seguito anche Metodo Tariffario), elaborazione dei PEF MTR-3 per singolo ambito tariffario, ivi compresa la documentazione necessaria come richiesta da ARERA;
- supporto alla formazione e all'accompagnamento ai Comuni nell'attività di caricamento e trasmissione dei dati e nonché nella risoluzione di quesiti metodologici con riferimento alla regolazione ARERA;
- verifica di coerenza, completezza e congruenza dei dati rispetto alla regolazione, nel senso che riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene alle attività svolte nel territorio e sono calcolati applicando correttamente i criteri regolatori;
- rispetto della metodologia prevista dal Metodo Tariffario per la determinazione dei costi riconosciuti ed in particolare verifiche dell'effettiva esclusione dei costi non attinenti al servizio rifiuti o che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario, in virtù della loro natura o in virtù della loro destinazione; verifiche dell'effettiva esclusione dei costi non attinenti al servizio rifiuti o che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario, in virtù della loro natura o in virtù della loro destinazione;
- verifica della corretta esclusione degli accantonamenti non ammissibili;
- verifica del calcolo dei costi d'uso del capitale, in particolare: verifica della corretta identificazione dei cespiti in esercizio, non radiati, dismessi o sostituiti o completamente ammortizzati; verifica della corretta identificazione delle immobilizzazioni in corso e dell'anno di ultima variazione dei relativi saldi; verifica della corretta identificazione del costo storico originario dei cespiti; verifica che il costo storico sia stato iscritto al netto di eventuali rivalutazioni o di altri costi non ammissibili in base alla regolazione; verifica della corretta determinazione del fondo di ammortamento regolato; verifica della capitalizzazione dei contributi e della coerenza della remunerazione del capitale rispetto a quanto previsto dalla regolazione; verifica della corretta identificazione della vita utile regolatoria per ogni cespite o categoria di cespiti;
- verifica del corretto trattamento di eventuali ricavi diversi da quelli relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito dell'affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato; in particolare dovrà essere verificato che la sussistenza di tali ricavi sia stata esclusa, ovvero tali ricavi siano stati individuati, nel caso in cui tali ricavi sussistano, siano stati computati nella componente AR oppure la quota di costo degli asset e delle risorse utilizzate per produrre detti ricavi sia stata identificata ed esclusa dal riconoscimento tariffario;
- analisi delle informazioni relative alle attività svolte nei diversi territori serviti nel corso del periodo in esame;
- analisi degli investimenti realizzati e delle modifiche di esecuzione delle attività;
- analisi dei rapporti infragruppo, tra parti correlate e comunque tra soggetti partecipati, assumendo agli atti contratti sottoscritti, valutazioni di congruità, rendicontazioni e ogni altro documento utile.

D) Assistenza tecnica per eventuali necessità di istruttorie ai fini della validazione di eventuali istanze di variazione infra periodo:

- dei PEF 2027, nella misura di almeno il 10 % delle validazioni dell'anno precedente;

- in caso di necessità di perequazioni connesse a precedenti validazioni, nella misura di almeno il 5% delle validazioni dell'anno precedente.

E) Attività di raccolta ed elaborazione dei dati delle Amministrazioni comunali e dei soggetti gestori e conseguente elaborazione dei PEF MTR-3 per singolo ambito tariffario:

- predisposizione e trasmissione di modelli di schede di rilevazione dei dati contabili di riferimento (dati MTR) e delle relative istruzioni di compilazione, secondo le specifiche che saranno introdotte dal MTR 3 ai fini alla predisposizione del PEF Pluriennale, funzionali alla rilevazione delle informazioni essenziali ai soggetti deputati: Comuni e Soggetti Gestori, rispettando il seguente cronoprogramma:
 - entro 30 giorni dalla data di affidamento del servizio, trasmissione ai Comuni e soggetti gestori di modelli di schede di rilevazione dei dati contabili di riferimento (Schede Raccolta Dati MTR) e delle relative istruzioni di compilazione, secondo le specifiche che saranno introdotte dal MTR 3 ai fini alla predisposizione del PEF Pluriennale, funzionali alla rilevazione delle informazioni essenziali;
 - entro fine gennaio 2026 trasmissione ad ARLIR di una rendicontazione sul lavoro svolto, e rendicontazione dei Comuni che hanno compilato e trasmesso le schede; lo stato di avanzamento di tale ultima attività dovrà essere rendicontata ad ARLIR mensilmente;
 - entro il 10 del mese di marzo 2026, trasmissione ad ARLIR dell'elenco dei soggetti gestori che hanno fornito i riscontri dovuti;

in caso di mancato rispetto delle tempistiche suesposte da parte di Comuni e/o soggetti gestori, supporto per la predisposizione di solleciti ad adempiere, al fine di garantire da parte dell'aggiudicatario la validazione dei PEF nei termini di legge.

- Supporto per la redazione di note, atti e relazioni che ARLIR dovrà emettere nei confronti di Comuni e gestori del servizio anche in merito ai valori e i documenti necessari ad attestare la completezza coerenza e congruità dei dati;
- verifica ed eventuale revisione dei dati trasmessi dai Comuni;
- attività di re call con i gestori, i Comuni ed eventualmente anche con le Province e la Città Metropolitana;
- validazione dei dati;
- calcolo preliminare dei PEF;
- incontro con i Gestori ed i Comuni al fine di condividere eventuali esigenze di equilibrio o istanze di superamento del limite;
- nel caso, strutturazione di valutazioni circa le istanze di equilibrio della gestione e supporto alla formulazione ad ARERA di eventuali istanze di superamento del limite;
- redazione della documentazione di Accompagnamento come prevista di anno in anno da parte di ARERA, con la stesura della Relazione di accompagnamento aggregata (ETC – gestori) e dell'atto di validazione ed approvazione di competenza dell'ETC;
- supporto a colloqui di approfondimento con l'Autorità Nazionale nell'esecuzione delle attività previste.

F) Supporto all'attività di validazione delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione 386/2023/R/RIF e ss.mm.ii., nonché supporto nella trasmissione dei relativi dati validati, entro il 30 novembre di ogni anno del contratto:

- supporto nell'attività di verifica dell'assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento;
- verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla determinazione dell'importo *CSM,a*;
- supporto a colloqui di approfondimento, anche successivi alla validazione, con l'Autorità Nazionale nell'esecuzione delle attività previste.

ART 3. DURATA DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha durata fino al 31.12.2027 per il biennio 2026/2027, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto.

La decorrenza potrà coincidere con la data del verbale di esecuzione del servizio in via d'urgenza, in pendenza di formale sottoscrizione del contratto, in quanto ARLIR si riserva, altresì, di richiedere l'esecuzione d'urgenza del servizio nei casi previsti dall'art. 17 commi 8 e 9 D. Lgs. 36/2023.

È inoltre prevista l'eventuale proroga del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, per un periodo comunque non superiore a 6 mesi.

ART 4. VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara per i servizi oggetto del presente affidamento è stimato in € 200.000,00 (euro duecentomila/00) i.v.a. ed oneri previdenziali esclusi, ove i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (euro zero/00) considerato che trattasi di servizio di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. come riportato nella tabella seguente:

<i>Importo complessivo a base di gara</i>	<i>€ 200.000,00 oltre iva se dovuta</i>
---	---

L'importo è da considerarsi a corpo e:

- comprensivo di spese e oneri accessori;
- al netto di I.V.A. e oneri previdenziali;
- remunerativo di ogni prestazione e comprensivo di tutti gli altri oneri per attività istruttorie o complementari, ivi compresi eventuali costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso, quantificati in 0,00 € (zero/00 euro) in quanto si tratta di attività intellettuali.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi ricompresi nel prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese le riunioni e gli incontri indetti con altri soggetti, progettisti incaricati, con il RUP e con gli Enti, sicché nessun rimborso sarà dovuto da ARLIR.

Pertanto l'aggiudicatario dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto della presente gara.

Il corrispettivo contrattuale, così come determinato al momento dell'aggiudicazione, rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 mesi; successivamente potrà essere soggetto a revisione, su richiesta di una delle parti, alle condizioni di cui all'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 per i contratti relativi a servizi e forniture.

In analogia a quanto disposto all'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, poiché trattasi di servizi di natura intellettuale, non viene indicata la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. 81/08, dato atto che trattasi di servizi di natura intellettuale, non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. e non sono stati determinati oneri della sicurezza per interferenze.

ART 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIO

Le attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto potranno essere svolte sia presso gli uffici di ARLIR sia in modalità da remoto, nonché laddove necessario presso altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e istituzioni, di volta in volta individuate sul territorio regionale per la necessità di specifici interventi, salvaguardando in ogni caso l'efficienza e l'efficacia dell'attività.

Si evidenzia che, comunque, la distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale e, pertanto, potranno essere previsti periodi ad intensità lavorativa variabile, in cui l'aggiudicatario dovrà assicurare il pieno supporto ad ARLIR.

Le modalità di esecuzione di seguito descritte potranno essere modificate, anche in corso d'opera, autonomamente da ARLIR che si riserva di poter modificare ed introdurre nuove modalità, dandone congruo preavviso all'aggiudicatario.

I servizi dovranno essere erogati in modalità "continuativa" ed in modalità "progettuale", a seconda di quanto definito da ARLIR al momento dell'attivazione dei singoli interventi.

La modalità "continuativa" prevede l'erogazione del servizio senza soluzione di continuità per un periodo convenuto a decorrere dall'attivazione dello stesso. Tale modalità include le attività già pianificabili all'inizio dell'affidamento, nonché tutte quelle contingenti che verranno pianificate durante lo svolgimento dei lavori.

L'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato speciale d'appalto.

L'Aggiudicatario deve, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- comunicare ad ARLIR ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- dare preventiva comunicazione ad ARLIR di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo, ARLIR ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;

- consentire ad ARLIR di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall’Affidatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia;
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta di ARLIR, gli elaborati redatti o in corso di redazione;
- partecipare ad incontri di verifica e/o discussione circa problematiche inerenti le verifiche tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che ARLIR riterrà necessari al fine dell’ottenimento del miglior risultato;
- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento.

ART 6. GRUPPO DI LAVORO

Per l’espletamento dei servizi oggetti dell’appalto, il gruppo di lavoro deve essere costituito almeno dei seguenti soggetti, nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta:

- n. 1 coordinatore del gruppo di lavoro che riferirà direttamente ad ARLIR;
- n. 2 esperti nelle elaborazioni di piani economico-finanziari come da MTR, con esperienza comprovata almeno triennale;
- n. 4 soggetti con formazione economica, dotati di conoscenze anche di contabilità degli enti locali. Ognuno di essi avrà in carico l’assistenza per ciascun territorio corrispondente a ciascuna Provincia e alla Città metropolitana.

L’aggiudicatario deve garantire la sostanziale stabilità del Gruppo di Lavoro presentato in fase di gara. Tale stabilità deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale ed in particolare al passaggio dalla fase di gara alla fase di esecuzione delle prestazioni nel corso della durata contrattuale.

Qualora l’Aggiudicatario, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire un componente del Gruppo di Lavoro, dovrà darne comunicazione ad ARLIR, con congruo preavviso, indicando contestualmente i nominativi ed allegando i curricula delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle cessate.

Le caratteristiche dei curricula delle risorse proposte in sostituzione dovranno essere conformi ai requisiti minimi del presente Capitolato speciale d’appalto e dovranno essere almeno pari o migliorative rispetto alle caratteristiche delle risorse da sostituire.

La sostituzione è, comunque, subordinata ad una esplicita accettazione da parte di ARLIR.

ART 7. REVISIONE PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, verranno attivate clausole di revisione prezzi a norma dell'art. 60 D. Lgs. 36/23.

Nei casi di cui al comma 1, l'Aggiudicatario può presentare formale motivata istanza di revisione in aumento del prezzo del contratto non prima di 12 mesi dall'inizio dell'esecuzione. La revisione può essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità, salva la facoltà delle parti di accordarsi su periodi temporali maggiori. La revisione è concessa da ARLIR in seguito alla verifica dei presupposti suindicati.

La revisione del prezzo dell'appalto in diminuzione è disposta da ARLIR qualora, dal confronto fra l'indice FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto, sia accertata una diminuzione dei prezzi superiore al 5%; anche la revisione in diminuzione opera nella misura dell'80% della variazione, ed è applicabile non prima di 12 mesi. Il procedimento è preceduto da comunicazione di avvio dello stesso ai sensi della normativa nazionale e regionale sul procedimento amministrativo.

ART 8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la particolare natura dell'appalto in relazione alle esigenze tecniche organizzative della prestazione oggetto dell'affidamento, il subappalto è ammesso per attività di carattere prettamente operativo, quali data entry, ecc, e comunque nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

La cessione, anche parziale o temporanea, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma del contratto è nulla.

ART 9. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE

L'Aggiudicatario dovrà presentare relazioni trimestrali nel corso dello svolgimento del servizio attraverso la presentazione di uno stato di avanzamento lavori, indicando, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- attività significative concluse nel periodo in esame;
- attività significative in corso e/o previste a breve;
- eventuali ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del numero di attività;
- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

ART 10. RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a non divulgare, copiare, modificare, estrapolare, esportare i dati o la documentazione e le informazioni a cui può avere accesso nell'ambito dello svolgimento dell'incarico e ad operare secondo le regole di riservatezza e discrezione associate alla specificità delle attività da svolgere.

L'Aggiudicatario si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, a non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'Aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di ARLIR, di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARLIR si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE e ss.mm.ii., e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati da ARLIR esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

ART 11. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è prevista alcuna garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 53, quarto comma, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, l'Aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto una garanzia definitiva con le modalità previste ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023 pari al 5 % dell'importo contrattuale.

ART 12. MODIFICA DEL CONTRATTO

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento di ARLIR, a norma di quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Ove in corso di esecuzione occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario.

Al di là di tale limite, l'Aggiudicatario avrà diritto alla risoluzione del contratto.

ART 13. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. in tema di sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Qualora a carico dell'Aggiudicatario risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva e retributiva, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dalla S.A. nel rispetto della normativa vigente.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti e sollevando ARLIR da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato Speciale d'appalto, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la ARLIR da ogni responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

ART 14. PENALI

L'Aggiudicatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti all'art. 2, e non imputabile ad ARLIR ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicabile ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale pena la risoluzione del contratto.

ARLIR potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati a mezzo PEC all'Aggiudicatario da ARLIR, concedendo un termine massimo di 5 giorni per il riscontro;

L'Aggiudicatario dovrà quindi comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla data della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute idonee da ARLIR ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale complessivo: ove le penali superino tale ammontare ARLIR avrà facoltà di risolvere il contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente paragrafo non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

La rifusione delle spese sostenute da ARLIR per porre rimedio ad inadempimenti contrattuali dell'Aggiudicatario, così come l'applicazione di eventuali penali, formeranno oggetto di compensazione, mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'Aggiudicatario successivamente all'applicazione della penale, ovvero rivalendosi sulla cauzione prestata.

L'Aggiudicatario è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

ART 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, potrà costituire motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria di ARLIR, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- a) grave inadempimento successivo a 2 (due) diffide, comunicate a mezzo PEC, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- b) mancato reintegro della cauzione definitiva nei termini previsti;
- c) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice di comportamento di ARLIR;
- e) inadempimento relativo agli obblighi di tracciabilità;
- f) inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto.

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà operativa a seguito della comunicazione ex art. 1456 c.c. che ARLIR darà per iscritto all'Aggiudicatario, tramite PEC all'indirizzo di posta certificata indicato.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione dà, altresì, ad ARLIR il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Aggiudicatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 123 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

ARLIR si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario a mezzo PEC, fermo restando quanto specificato nell'ultimo capoverso del § 15 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di recesso l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute da ARLIR, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.. Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

ART 16. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previa verifica della regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023, per il servizio in oggetto non è prevista l'erogazione dell'anticipazione sull'importo contrattuale, regolata dall'art. 125 del D. Lgs. 36/2023.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato trimestralmente con la presentazione di una fattura elettronica, al Codice univoco **S6GB1M**. Il termine di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento delle fatture.

L'Operatore Economico emette le fatture trimestralmente, a seguito della valutazione positiva del Report di avanzamento delle attività che dovrà essere inviato a mezzo PEC ad ARLIR.

Le fatture dovranno essere corredate delle indicazioni del conto corrente dedicato e delle coordinate bancarie (codice IBAN), ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

Tutte le fatture dovranno riportare, oltre al CIG, anche la dicitura "servizio di supporto tecnico specialistico ad ARLIR per la predisposizione dei PEF", gli estremi della determinazione di aggiudicazione ed il numero identificativo dell'impegno di spesa.

Inoltre, si fa presente che ARLIR rientra tra le amministrazioni assoggettate al meccanismo dello split payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Qualora ARLIR, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto, all'Aggiudicatario verrà riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito.

Nel caso l'appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della Capogruppo mandataria, sul conto corrente dedicato che sarà comunicato al Committente secondo quanto previsto dalla citata legge 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

L'Aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori calcolati ai sensi della normativa vigente. In tale caso il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023; in tal caso, l'Aggiudicatario ne darà tempestiva comunicazione ad ARLIR perché ne possa avere conoscenza. In difetto di tale comunicazione, la cessione non sarà opponibile ad ARLIR e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Aggiudicatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico di ARLIR, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Aggiudicatario in base alle proprie valutazioni ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ART 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. e, a tal fine, comunica il conto corrente dedicato.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare ad ARLIR, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al Professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART 18. CONTROVERSIE

Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 211 del D. Lgs. 36/2023 in materia di accordo bonario, qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra ARLIR ed il Contraente, saranno demandate al giudice ordinario.

Il Foro competente è quello di Genova.

Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.